

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli
nella seduta del 29 giugno 1999.**

Angelini, Berlinguer, Bindi, Bressa, Calzolaio, Cappella, Copercini, Corleone, Danese, D'Alema, D'Amico, Teresio Delfino, Diliberto, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Jervolino Russo, Mangiacavallo, Mattarella, Mattioli, Melandri, Pennacchi, Ranieri, Rivera, Scalia, Scoca, Sinisi, Treu, Turco, Vigneri, Visco.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Angelini, Berlinguer, Bindi, Bressa, Calzolaio, Cappella, Cardinale, Copercini, Corleone, Danese, D'Alema, D'Amico, Teresio Delfino, Diliberto, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Jervolino Russo, Mangiacavallo, Mattarella, Mattioli, Melandri, Pennacchi, Ranieri, Rivera, Scalia, Scoca, Sinisi, Treu, Turco, Vigneri, Visco, Vita.

**Assegnazione di un progetto di legge
a Commissione in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, il seguente progetto di legge è deferito alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), in sede referente:

S. 3859. — VELTRONI ed altri; CALDERISI ed altri; REBUFFA e MANZIONE; PAISSAN; BOATO: « Disposizioni concernenti l'elezione diretta del presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni » (*approvata, in un testo unificato, in prima deliberazione, dalla Camera e modificata, in prima deliberazione, dal Se-*

nato) (5389-5473-5500-5567-5587-5623-B)
Parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Rimessione in Assemblea di una risoluzione, a norma dell'articolo 117, comma 3, del regolamento.

Nella seduta del 23 giugno 1999 della VI Commissione permanente (Finanze) il rappresentante del Governo ha chiesto, a norma del comma 3 dell'articolo 117 del regolamento, di non procedere alla votazione della risoluzione CONTENUTO n. 7-00751, riguardante la proroga dei versamenti e delle dichiarazioni in materia fiscale e che di questa sia investita l'Assemblea.

Trasmissione di atti dalla Corte costituzionale.

Nel mese di giugno 1999 sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Questi documenti sono trasmessi alla Commissione competente.

**Richieste ministeriali
di parere parlamentare.**

Il ministro dei trasporti e della navigazione, con lettera in data 23 giugno 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di con-

ferma del dottor Franco ANDREI a presidente dell'Autorità portuale di Marina di Carrara.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IX Commissione permanente (Trasporti).

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 24 giugno 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente regolamento per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dalla medesima disposizione.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione permanente (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 19 luglio 1999.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 24 giugno 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, della legge 25 marzo 1997, n. 78, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento ministeriale recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, «norme per l'istituzione del bi-

glietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato».

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione permanente (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 19 luglio 1999.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 24 giugno 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 1, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante semplificazione del procedimento per il versamento di somme all'entrata e la riassegnazione ai capitoli di spesa del bilancio dello Stato, con particolare riferimento ai finanziamenti dell'Unione europea.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla V Commissione permanente (Bilancio), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 29 luglio 1999.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI

(Sezione 1 - Ruolo delle associazioni di volontariato nella ricostruzione della Bosnia-Erzegovina)**A) Interpellanza:**

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro degli affari esteri, per sapere — premesso che:

il ruolo delle associazioni di volontariato nella ricostruzione delle zone di guerra e l'apporto delle stesse ai processi di pace in ogni parte del mondo sono di riconosciuta e fondamentale rilevanza;

anche nella ricostruzione dei rapporti civili ed economici nei territori della Bosnia-Erzegovina le associazioni di pace e di volontariato stanno tentando di fornire un significativo apporto;

in particolare i volontari di Padova e provincia sono impegnati nella raccolta e nell'invio di aiuti quali medicinali, viveri, materiale didattico, sementi per l'agricoltura; dal 1992 ad oggi questo impegno degli attivisti padovani si è concretizzato in oltre 230 tonnellate di aiuti, con la fattiva cooperazione dello stesso comune di Padova;

in tale ottica di collaborazione ed assistenza umanitaria varie sono state e continuano ad essere le iniziative comuni per una migliore organizzazione e distribuzione delle risorse; ad esempio, nel 1993 è nata la associazione interetnica « *Sunkret-Girasole* » in cui serbi, croati e mussulmani cooperano pacificamente con gli italiani per gestire al meglio gli aiuti che pervengono dalla provincia di Padova;

altra importante iniziativa, che vede coinvolti direttamente gli enti locali, è « Padova-Gracana, un ponte di pace », che prevede 100 gemellaggi tra i comuni della provincia di Padova e le municipalità bosniache, con la collaborazione delle associazioni di volontari, per aiutare la ricostruzione di ambulatori e scuole, sviluppare la ripresa produttiva, organizzare aiuti umanitari, scambi culturali, campi di lavoro estivi, cooperazioni accademiche eccetera; l'aspirazione di questo progetto di gemellaggio sarebbe quella di estendersi a tutto il territorio nazionale, arrivando ad incentivare almeno 1000 gemellaggi di tale genere;

iniziative del genere incontrano tuttavia una serie di difficoltà di non poco conto; recentemente, ad esempio, la citata associazione interetnica « Girasole » ha dovuto affrontare e risolvere l'accusa di importazione « abusiva » per l'invio di alcuni autobus messi a disposizione dall'azienda dei trasporti padovana;

più in generale, le associazioni di volontariato impegnate nei territori della Bosnia-Erzegovina lamentano gravissimi ritardi nell'arrivo e nella distribuzione degli aiuti nazionali ed internazionali;

un ulteriore fattore di frizione è rappresentato dagli apporti economici e culturali degli ambienti islamici estremisti, che condizionano la vita quotidiana e la tolleranza degli abitanti di quelle zone;

inoltre, gli accordi di pace, così come formulati, allo stato attuale sembrano incoraggiare più gli obiettivi di guerra che la ricostituzione della pace, in quanto le costose forze militari presenti danno l'im-

pressione di una occupazione militare, che rende più difficile la riconciliazione anche nell'animo della popolazione; inoltre, costituiscono perdipiù una forma di intervento passiva, mentre occorrono iniziative concrete ed attive per garantire non solo sicurezza e diritti civili, ma anche diritti economici, scuole ed istruzione, lavoro, documenti, sanità eccetera; occorre quindi ricostruire gli edifici scolastici e le abitazioni, incoraggiare il ritorno protetto dei profughi, riorganizzare servizi e classe dirigente, incentivare l'economia locale —:

se il tavolo di coordinamento della Presidenza del Consiglio non possa trovare nuovi stimoli di attivazione e discussione, e se non sia opportuna una rinnovata campagna di sensibilizzazione ed informazione in relazione al problema della Bosnia-Erzegovina;

se non ritenga che iniziative di gemellaggio tra enti locali come quelle descritte possano essere utili per realizzare almeno in parte gli obiettivi concreti di cui sopra, e se di conseguenza non vadano incoraggiate fattivamente, ed anche da parte del Governo, le associazioni di volontari che tali iniziative organizzano;

se, più in generale, il raggiungimento di una vera ricostruzione pacifica non richieda un clima disteso e pacifico, con la riduzione al minimo degli interventi militari e lo sviluppo massimo di interventi concreti ed attivi di sviluppo e ricostruzione materiale e morale;

se a tal fine non sia più utile una gestione diretta degli aiuti italiani o un coordinamento degli aiuti in sede Onu e con altri Stati, senza dovere passare per la Banca mondiale;

se in sintesi non occorra una nuova, attiva e decisa politica estera italiana, che sia di esempio anche ad altri Stati impegnati nell'assistenza umanitaria e nell'attuazione degli accordi di pace, per assicurare un vero protettorato internazionale, al fine di un'autentica ricostruzione e riconciliazione anche morale, per riorganizzare servizi, economie locali, classe dirigente e

rapporti civili, e favorire nella più ampia misura l'attività delle associazioni di volontariato che si impegnano con costanza, a livello interno ed internazionale.

(2-00902) « Saonara »
(11 febbraio 1998).

(Sezione 2 - Diritti civili a Cuba)

B) Interpellanza e interrogazione:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro degli affari esteri, per sapere — premesso che:

il 17 gennaio 1998 alcuni partiti e i sindacati della dissidenza cubana di diversa ispirazione, riuniti a Roma, hanno stabilito una convergenza di intenti per riportare la libertà a Cuba, per garantire i diritti umani e per richiedere uno sforzo internazionale al fine di alleviare le condizioni di vita di quel popolo;

il « Tavolo dell'opposizione cubana » ha rivolto anche un appello al Parlamento italiano in un documento che è stato dato alla stampa ed è quindi opportuna una risposta del Parlamento e del Governo italiano;

quale sia la posizione politica dell'Italia verso Cuba per quanto riguarda in particolare i problemi dei diritti umani, della libertà dei cittadini e della libera democrazia in quel Paese.

(2-00931) « Pilo ».
(20 febbraio 1998).

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:

la lotta criminale contro la dissidenza cubana, perpetrata da decenni da Fidel Castro, si è arricchita di un nuovo vergognoso capitolo con il « processo lampo »

contro quattro cittadini cubani rei di avere invitato i concittadini a non partecipare ad elezioni amministrative e di avere scritto che il partito comunista cubano non avrebbe mai potuto risolvere i problemi economici del Paese;

la richiesta del pubblico ministero è stata la reclusione per sei anni, mentre la regolarità del processo è stata fortemente messa in dubbio da molti autorevoli commentatori;

Fidel Castro, «incassata» la pubblicità della visita a Cuba di Giovanni Paolo II, ha ripreso la sua metodica opera di persecuzione nei confronti di tutti gli oppositori;

il mondo intero, e persino autorevolissimi esponenti di area comunista, forse con la sola eccezione del giornalista Gianni Minà, ritiene inaccettabile il permanere di una condizione di feroce e spietata dittatura con metodiche violazioni dei diritti umani —:

quali passi abbia compiuto o intenda compiere presso il governo cubano al fine di indurre Fidel Castro all'abbandono di metodologie sovietiche ed al rispetto dei più elementari diritti di libertà. (3-03535)

(3 marzo 1999).

**(Sezione 3 - Fondi europei
« Agenda 2000 »)**

C) Interpellanza:

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro degli affari esteri per sapere — premesso che:

a Bruxelles in questi mesi si sta negoziando la parte dei Fondi da inserire nella « Agenda 2000 » e si stanno decidendo gli importi da assegnare ad ogni Stato e le loro ripartizioni interne;

i funzionari e i rappresentanti governativi italiani risulterebbero totalmente assenti dal dibattito in corso sui detti Fondi strutturali;

il sottosegretario con delega agli affari comunitari non sarebbe mai intervenuto presso la sede comunitaria su questo problema, né sarebbe mai convenuto nella Commissione competente —:

se non ritenga fondamentale la partecipazione diretta ed attiva alla programmazione dell'Agenda 2000 in corso a Bruxelles di funzionari e rappresentanti del Governo italiano;

quale sia la situazione attuale dell'iter, della programmazione e della ripartizione dei Fondi europei;

quali promozioni intenda attivare affinché l'assegnazione degli stessi all'Italia sia il più ampio e soddisfacente possibile.

(2-00999) « Calzavara, Rodeghiero, Oreste Rossi ».

(20 marzo 1998).

(Sezione 4 - Risarcimento per menomazioni provocate da mine antipersona)

D) Interpellanza:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro degli affari esteri, per sapere — premesso che:

la legge 29 ottobre 1997, n. 374 « Norme per la messa al bando delle mine antipersona » ha finalmente segnato un punto di non ritorno e di civiltà rispetto ad un sistema bellico incivile ed indiscriminato che ancora colpisce in modo prioritario bambini e civili inermi in ogni parte del mondo provocando loro gravi menomazioni e/o una morte atroce;

anche molti civili italiani, alcuni dei quali impegnati in progetti di volontariato e di cooperazione internazionale hanno, in questi ultimi anni, subito gravi menoma-

zioni da mine anticarro o antipersona. In alcuni casi vi sono state menomazioni tali da rendere perennemente invalide le stesse persone che, dopo aver dedicato al Paese e alla solidarietà internazionale il loro impegno civile e la loro dedizione, rischiano di trovarsi senza un adeguato riconoscimento del loro personale sacrificio;

in modo particolare la legge 26 febbraio 1987, n. 49, come modificata dalla legge 29 agosto 1991, n. 288, all'articolo 32 comma 2-bis, prevede per i cooperanti, come unico strumento di tutela e di assicurazione, l'iscrizione ad assicurazioni per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, nonché all'assicurazione per le malattie limitatamente alle prestazioni sanitarie. Tale possibilità di fatto si espletava in una copertura assicurativa nell'ambito delle convenzioni stipulate dal Dgcs (Direzione generale cooperazione allo sviluppo);

la già citata legge 29 ottobre 1997, n. 374, considerando in modo particolare la specificità delle vittime di mine antipersona, all'articolo 8 ha previsto espressamente « il sostegno alle vittime delle mine antipersona tramite programmi di risarcimento, assistenza e riabilitazione ». Questa opportuna e significativa previsione normativa pone un punto fermo sull'attenzione che la Repubblica pone nei riguardi di tutti coloro che sono state vittime delle mine antipersona, predisponendo per loro iniziative e strumenti particolari. Un'interpretazione, a nostro avviso limitativa di tale norma, ha ristretto il campo di applicazione di questo strumento ai soli interventi su « programmi », escludendo la possibilità di iniziative a sostegno di singole persone —:

se, dalla considerazione che alcuni cooperanti e volontari hanno subito gravi menomazioni e grandi invalidità permanenti a causa di mine anticarro o antipersona all'interno di progetti di cooperazione allo sviluppo e che lo Stato ha il dovere morale di assicurare a queste persone, e ai loro congiunti, la possibilità di una vita dignitosa, intenda promuovere nei loro

confronti particolari strumenti di risarcimento economico, di assistenza e di riabilitazione;

se, in particolare, non ritenga che l'articolo 8 della legge 29 ottobre 1997, n. 374, conseguentemente ad una sua corretta interpretazione, debba essere applicato anche ai cooperanti delle organizzazioni non governative che hanno subito infortuni a causa di mine antipersona o anticarro.

(2-01320) « Schmid ». (28 luglio 1998).

(Sezione 5 - Piano di razionalizzazione degli uffici postali nella regione Abruzzo)

E) Interpellanza:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro delle comunicazioni, per sapere — premesso che:

in passato era stata formulata un'interrogazione diretta a conoscere le valutazioni della società Poste italiane in merito alla soppressione di uffici nell'ambito della regione Abruzzo. Dalla stessa società furono date assicurazioni che non si sarebbe provveduto alla soppressione di uffici postali; al contrario, in questi giorni si apprende di un piano di razionalizzazione degli uffici postali con pesanti movimenti per la ricollocazione del personale e con prevedibili gravi disagi all'utenza;

in relazione al predetto piano non c'è stata alcuna presa di posizione della dirigenza regionale e dei sindacati di categoria per la mancata costituzione di nuovi uffici in relazione alla particolarità del territorio abruzzese, così come è avvenuto in altre realtà analoghe;

nessuna iniziativa viene presa, altresì, per rendere più celeri gli accrediti dei conti correnti postali riferiti a pagamenti dei vari servizi con grave disagio degli utenti,

che troppo spesso si vedono notificati avvisi di mora o di sollecito malgrado abbiano già effettuato i pagamenti;

i sindacati hanno evidenziato quanto sopra riportato in maniera tardiva, dimenticando quante responsabilità condividano coi dirigenti regionali della società per l'acquiescenza dimostrata nella partecipazione, altresì, agli atti assunti fino ad ora dai dirigenti nazionali e regionali;

gli organi di stampa hanno dato ampio risalto alle problematiche, rimarcando che la responsabilità ricade soprattutto sulla dirigenza nazionale e regionale circa le iniziative non assunte per eliminare i gravi e pesanti disservizi all'utenza;

tale situazione genera la grave caduta dei ricavi per l'azienda e la penetrazione sul mercato di concorrenti che potrebbero fortemente nuocere alla società ente poste e di conseguenza a chi vi lavora —:

quali iniziative intenda assumere il Governo per eliminare le situazioni sopra esposte ed attenuare le forti tensioni che si stanno generando e che potrebbero avere riflessi negativi sull'intero assetto economico e sociale della regione Abruzzo;

quali siano le ragioni della soppressione degli uffici in relazione soprattutto alle precedenti determinazioni che rassicuravano l'utenza circa il mantenimento degli attuali uffici postali siti nella regione.

(2-01719)

« Aracu ».

(18 marzo 1999).

(Sezione 6 - Servizio del TG2 sulla procreazione assistita)

F) Interrogazione:

TARADASH. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

nel corso dell'edizione notturna del TG2 dell'8 febbraio 1999, un servizio re-

lativo allo scarso indice di natalità registrato in Italia si concludeva con il seguente interrogativo: « esistono tanti orfani naturali, perché fare, attraverso l'eterologa, anche tanti orfani artificiali? »;

il progetto di legge relativo alla procreazione assistita è attualmente all'esame della Camera dei deputati ed il tema ha suscitato, anche nell'opinione pubblica, un vivacissimo dibattito e scontro;

il tema coinvolge aspetti che attengono direttamente alla vita ed alla libertà dell'individuo nonché questioni di ordine etico e giuridico riguardo alle quali il servizio pubblico deve offrire un'informazione obiettiva e completa e non indicare superficialmente e sbrigativamente elementi di giudizio di parte né scientificamente fondati né logicamente pertinenti;

il contratto di servizio stipulato tra il ministero delle comunicazioni e la Rai-radiotelevisione italiana spa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 29 ottobre 1997 stabilisce, all'articolo 1, comma 1, che la concessionaria provvede ad organizzare ed a svolgere il servizio pubblico in modo da garantire la più ampia rappresentazione delle istanze politiche, sociali e culturali presenti, a livello nazionale e locale, nel Paese e dispone, all'articolo 2, comma 1, che « il servizio pubblico deve rappresentare l'autonomia e la dialettica delle realtà sociali nel nostro Paese in tutta la loro ricchezza dando voce anche a chi spesso voce non ha e che il tutto deve tradursi, per ogni genere televisivo e per l'insieme degli spazi informativi, nel richiamo esplicito e nella rappresentazione di tutte quelle problematiche sociali e culturali emergenti che, trovandosi in condizione di debolezza sul piano degli strumenti informativi e nei confronti degli interessi forti, risultano largamente penalizzate. Garantirne l'accesso al sistema informativo, anche in forma diretta, rappresenta un dovere esplicito del sistema pubblico radiotelevisivo »;

l'articolo 40, al comma 1, lettera *a*), del medesimo decreto prevede che il ministero ha il diritto di effettuare la vigilanza sull'osservanza degli obblighi derivanti alla concessionaria dal suddetto contratto di servizio —:

quali iniziative intenda adottare affinché, soprattutto nell'ambito dei programmi di informazione come i telegiornali, siano garantiti servizi che illustrino i temi trattati con sufficiente approfondimento e senza superficialità e nel rispetto delle disposizioni del contratto di servizio approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 29 ottobre 1997. (3-03467)

(18 febbraio 1999).

(Sezione 7 - Chiusura dell'ufficio postale di San Giacomo a Napoli)

G) Interrogazione:

SINISCALCHI. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

è stata decisa dall'amministrazione delle Poste la chiusura di un nuovo importante ufficio (agenzia n. 41 di San Giacomo) collocato in Napoli, in uno dei punti di maggiore accesso da parte dell'utenza nel quartiere Posillipo;

la chiusura di questo ufficio determina eccezionali disagi all'utenza che è costretta a trasferirsi in località molto più lontane;

il provvedimento di chiusura in oggetto si inserisce nel quadro di una più ampia serie di altri provvedimenti analoghi adottati nella città di Napoli e già denunciati dall'interrogante —:

quali provvedimenti intenda adottare per ovviare ai gravi inconvenienti determinati dall'adozione di queste iniziative.

(3-03585)

(11 marzo 1999).

(Sezione 8 - Autorizzazioni alle agevolazioni postali per la campagna elettorale)

H) Interrogazione:

OLIVIERI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno e delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

il ministero dell'interno non rilascia l'autorizzazione alle agevolazioni postali per la campagna elettorale con la conseguente impossibilità per i candidati di ottenere l'affrancatura per la spedizione con le sole 70 lire previste dalla legge n. 515 del 1993;

la norma che prevede la tariffa postale agevolata per l'invio del materiale elettorale è tuttora vigente visto che la sua abrogazione, disposta dalla legge n. 448 del 1998, è prevista a partire dal 1° gennaio 2000;

le Poste italiane spa hanno già inoltrato richiesta di conferma della copertura finanziaria al ministero dell'interno in data 9 e 24 marzo e con successivo fax urgente in data 20 aprile senza ricevere risposta alcuna —:

per quali motivi non si siano posti in essere tutti gli atti necessari per permettere alle Poste italiane Spa il rispetto della normativa relativa alle agevolazioni per l'invio di materiale elettorale;

se non si ritenga di provvedere con la massima urgenza affinché non siano limitati i diritti di informazione a parità di condizioni per tutti i candidati, anche alla luce delle elezioni amministrative prossime tra le quali quelle per l'elezione del sindaco di Trento prevista per il 16 maggio 1999.

(3-03784)

(29 aprile 1999).

(Sezione 9 - Gestione di Radio Rai)**I) Interrogazione:**

ANGELONI e SCIREA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere:

di quali informazioni disponga — per averle tratte dal bilancio della società concessionaria — circa le quote di risorse radio-Rai assegnate ai servizi di pubblica utilità ed ai programmi commerciali;

se gli introiti che derivano da attività di servizio pubblico (Cciss, Centro coordinamento informazione sicurezza stradale, Meteo, Onda corta, coperta da convenzione con la Presidenza del Consiglio) siano tutti destinati ai servizi di pubblica utilità o se siano dirottati su altre strutture;

se ritengano che la gestione complessiva di radio-Rai risponda ai fini istituzionali della concessione del servizio pubblico radiofonico. (3-03175)

(16 dicembre 1998).

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 24 MAGGIO 1999, N. 148, RECANTE DIFFERIMENTO DEI TERMINI PER L'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 123, IN MATERIA DI INTERVENTI DI SOSTEGNO PUBBLICO ALLE IMPRESE, NONCHÉ PER LA REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTIVA IN AGRICOLTURA (6069)

(A.C. 6069 - sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 24 maggio 1999 n. 148, recante differimento dei termini per l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, in materia di interventi di sostegno pubblico alle imprese, nonché per la regolarizzazione contributiva in agricoltura, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. Al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, le parole: « non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « non oltre un anno dal termine individuato ai sensi del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ».

2. Al comma 1, primo periodo, dell'articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: « entro il 31 maggio 1999 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 ottobre 1999 ».

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 6069 - sezione 2)

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, le parole “non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “non oltre un anno dal termine di decorrenza dell'esercizio da parte delle regioni e degli enti locali delle funzioni loro conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ».

individuato ai sensi del comma 1 dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo n. 112 del 1998" »;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Al comma 1, primo periodo, dell'articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 le parole "in 20 rate semestrali consecutive di pari importo, di cui la prima da versare entro il 31 maggio 1999 secondo modalità fissate dagli enti stessi" sono sostituite dalle seguenti: "in venti rate consecutive di pari importo, di cui la prima da versare entro il 31 ottobre 1999, la seconda da versare entro il 15 dicembre 1999 e le successive da versare con cadenza semestrale a decorrere dal 31 maggio 2000, secondo modalità fissate dagli enti stessi" »;

Dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. Per le industrie alimentari con un numero massimo di dipendenti pari a cinque, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, si applicano a decorrere dal 1° aprile 2000.

2-ter. Per le industrie alimentari con un numero massimo di dipendenti pari a cinque, i termini di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, sono differiti al 31 marzo 2000 ».

Al titolo del decreto-legge sono aggiunte, in fine, le parole: « e in materia di igiene dei prodotti alimentari ».

PROGETTI DI LEGGE: S. 1388 — DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTONOMIA E ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI, NONCHÉ MODIFICHE ALLA LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142 (APPROVATO DAL SENATO) (4493-325-382-406-522-589-901-1089-1842-2036-2087-2341-2460-2550-2680-2818-3262-4466-5008-5173)

(A.C. 4493 — sezione 1)

ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 6.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Nuovi comuni)

1. All'articolo 11 (*Modifiche territoriali, fusione ed istituzioni di comuni*), comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunto il seguente periodo: « In occasione di consultazione per la separazione di una parte di un territorio di un comune perché si costituisca in Ente autonomo o si fondi con un altro comune, partecipano alla consultazione solamente i cittadini di quel comune residenti nella parte di territorio interessato dalla separazione, salvo che la legge regionale preveda esplicitamente modalità differenti.

6. 01. Stucchi, Fontan, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

(A.C. 4493 — sezione 2)

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4493 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 7.

(Comunità montane).

1. L'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

« ART. 28. (*Comunità montane*). — 1. Le comunità montane sono unioni montane, enti locali costituiti fra comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a province diverse, per la valorizzazione delle zone montane per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni delegate e per l'esercizio associato delle funzioni comunali.

2. La regione verifica l'adeguatezza della dimensione delle comunità montane anche rispetto all'attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

3. Le unioni di cui al comma 1 conservano a tutti gli effetti le funzioni, le caratteristiche, i finanziamenti e le risorse delle comunità montane come disciplinate dalla normativa previgente. Alle unioni

montane si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 e le norme statali e regionali sulle comunità montane, sempre che non siano in contrasto con le disposizioni del medesimo articolo 26. Il presidente della comunità montana è scelto fra i membri dei consigli dei comuni partecipanti e può cumulare la carica di presidente con quella di sindaco di uno dei comuni partecipanti.

4. Al comune montano istituito mediante fusione di più comuni il cui territorio coincide con quello di una comunità montana sono assegnate le funzioni e le risorse attribuite alla stessa in base a norme comunitarie, nazionali e regionali. Con la legge regionale istitutiva del comune montano si provvede allo scioglimento della comunità montana.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche nel caso in cui la fusione ricomprenda comuni non montani. Lo statuto del comune disciplina l'esercizio delle funzioni e l'utilizzazione delle risorse destinate alle zone montane anche prevedendo che le relative delibere collegiali siano assunte con il solo voto dei rappresentanti di tali zone.

6. La legge regionale può escludere dalle comunità montane i comuni parzialmente montani nei quali la popolazione residente nel territorio montano sia inferiore al 15 per cento della popolazione complessiva. Detta esclusione non priva i rispettivi territori montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea o dalle leggi statali e regionali.

7. Al fine della graduazione e differenziazione degli interventi di competenza delle regioni e delle comunità montane, le regioni, con propria legge, possono provvedere ad individuare nell'ambito territoriale delle singole comunità montane fasce altimetriche di territorio, tenendo conto dell'andamento orografico, del clima, della vegetazione, delle difficoltà nell'utilizzazione agricola del suolo, della fragilità ecologica, dei rischi ambientali e della realtà socio-economica ».

2. Il comma 8 dell'articolo 29 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è abrogato.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL DISSEGNO DI LEGGE

ART. 7.

Sopprimerlo.

7. 16. Stucchi.

Al comma 1, sostituire il capoverso 1 con il seguente:

1. Con legge regionale possono essere istituite comunità montane ad istanza dei comuni interessati allo scopo di promuovere la valorizzazione delle zone montane. Le funzioni sono determinate dallo statuto dei comuni interessati. Il presidente della comunità montana è eletto dalla popolazione residente della comunità montana.

7. 1. Ciapusci, Fontan, Stucchi, Cavaliere, Fontanini, Luciano Dussin.

Al comma 1, capoverso 1, sostituire le parole: Le comunità montane sono unioni montane, enti locali costituiti *con le seguenti:* Nelle zone montane le unioni di comuni sono denominate comunità montane, enti locali costituiti con leggi regionali.

*7. 2. Frattini, Paroli.

Al comma 1, capoverso 1, sostituire le parole: Le comunità montane sono unioni montane, enti locali costituiti *con le seguenti:* Nelle zone montane le unioni di comuni sono denominate comunità montane, enti locali costituiti con leggi regionali.

*7. 3. Merloni, Palma.

Al comma 1, capoverso 1, sostituire le parole: Le comunità montane sono unioni montane, enti locali costituiti *con le se-*

guenti: Nelle zone montane le unioni di comuni sono denominate comunità montane, enti locali costituiti con leggi regionali.

***7. 4.** Stucchi.

Al comma 1, capoverso 1, sostituire la parola: enti con la seguente: autonomie

7. 5. Nardini.

Al comma 1, capoverso 1, sopprimere le parole: e per l'esercizio associato delle funzioni comunali

7. 6. Nardini.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
7. 18 DELLA COMMISSIONE

All'emendamento 7. 18, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche all'unione dei comuni il cui territorio coincide con quello di una comunità montana. Le disposizioni di cui al precedente comma possono essere applicate dalle regioni, d'intesa con i comuni interessati, anche all'unione dei comuni il cui territorio coincida con quello di una comunità montana.

0. 7. 18. 1. (Nuova formulazione) Solaroli, Manzione.

Al comma 1, sostituire dal capoverso 2, sino alla fine dell'articolo con i seguenti:

2. La comunità montana ha un organo rappresentativo e un organo esecutivo composti da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni partecipanti. Il presidente può cumulare la carica con quella di sindaco di uno dei comuni della comunità. I rappresentanti dei comuni della comunità montana sono eletti dai consigli dei comuni partecipanti con il sistema del voto limitato. In sede di prima applicazione, entro

6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni adeguano, ove occorra, le proprie rappresentanze nelle comunità montane ai sensi del presente comma. In caso di mancato adeguamento nei termini indicati, l'organo rappresentativo e quello esecutivo sono validamente costituiti dai soli rappresentanti dei comuni aventi titolo ai sensi del presente comma.

3. La regione individua, concordandoli nelle sedi concertativi di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, gli ambiti o le zone omogenee per la costituzione delle comunità montane, in modo da consentire gli interventi per la valorizzazione della montagna e l'esercizio associato delle funzioni comunali. La costituzione della comunità montana avviene con provvedimento del presidente della giunta regionale.

4. La legge regionale disciplina le comunità montane stabilendo:

a) le modalità di approvazione dello statuto;

b) le procedure di concertazione;

c) la disciplina dei piani zonali e dei programmi annuali;

d) i criteri di ripartizione tra le comunità montane dei finanziamenti regionali e di quelli dell'Unione europea;

e) i rapporti con gli altri enti operanti nel territorio.

5. La legge regionale può escludere dalla comunità montana i comuni parzialmente montani nei quali la popolazione residente nel territorio montano sia inferiore al 15 per cento della popolazione complessiva, restando sempre esclusi i capoluoghi di provincia e i comuni con popolazione complessiva superiore ai 40.000 abitanti. L'esclusione non priva i rispettivi territori montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione Europea e dalle leggi statali e regionali. La legge regionale può prevedere, altresì, per un più efficace esercizio delle funzioni e dei servizi svolti in forma associata, l'inclusione dei comuni confinanti,